



Comune di Calco

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 23 del 22-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2026

Nell'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di Luglio, comune di Calco, alle ore 21:09, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Pres/Ass	Componente	Pres/Ass
MOTTA STEFANO	P	CASTAGNA DANIELA	P
BRAMBILLA ROBERTA	P	RIVA STEFANO	P
PANZERI LUCA	A	BURGARELLO STEFANO	P
CASATI JACOPO	P	MAGNI GIUSEPPE	P
SURACI MARIA	P	COMOTTI ROSA MARIANNA	P
RAVASI ILARIA	P	BONFANTI UMBERTO	P
MASSIRONI RICCARDO	P		

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA VIVIANA TUTORE.

Il SINDACO AVV. STEFANO MOTTA assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno. la cui discussione è contenuta nel file audio denominato "Consiglio_comunale_22.07.2026.mp3" allegato del giorno 22-07-2026, il quale rappresenta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) della Legge 241 del 1990 e delle vigenti normative in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, documento amministrativo informatico, formato e conservato in conformità all'art. 49 comma 5 del Regolamento del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni Consultive, nonché alle regole tecniche di cui alle norme vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Udito l'intervento integrale del Sindaco Avv. Stefano Motta, che illustra il punto all'o.d.g., di cui all'allegato file audio integrale denominato "Consiglio_comunale_22.07.2026.mp3";

Udito l'intervento integrale del Consigliere Comunale Rosa Marianna Comotti di cui all'allegato file audio integrale denominato "Consiglio_comunale_22.07.2026.mp3";

Udito l'intervento integrale del Consigliere Comunale Daniela Castagna di cui all'allegato file audio integrale denominato "Consiglio_comunale_22.07.2026.mp3";

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 138/2021: "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- n. 363/2021: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 "reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 459/2021: "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n. 15/2022: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 386/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- n. 389/2023: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- n. 487/2023: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- n. 487/2023: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;
- n. 1/2023: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;
- n. 2/2024: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif”;
- la deliberazione n.133/2025/R/Rif “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;

Richiamate:

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/04/2026 con la quale è stata approvata, nelle more dell’adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell’iter di approvazione dell’aggiornamento del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI per l’anno 2026, la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI in due distinte fasi, la prima comprendente una rata a titolo di acconto, sulla base delle tariffe TARI approvate per l’anno 2025, e la seconda riferita al saldo a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2026;
- La deliberazione del Consiglio Comunale, come da ordine del giorno di questa seduta, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario (TARI) – PEF pluriennale 2026-2029;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il D. L. n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 25 febbraio 2022, all’art. 3, c. 5-quinquies stabilisce che “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, è applicato nella misura percentuale del 5% così come deliberato dalla Provincia di Lecco;

Richiamato l'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 il quale recita che: *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”*;

Vista la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” la quale ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni, adottate dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- Deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale l'Autorità ha dato avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del Decreto legge 124/19 e D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, introducendo la componente perequativa UR3a per € 6,00 euro/utenza all'anno;
- Deliberazione n. 355/2025/R/RIF e TUBR del 29/07/2025 con la quale l'Autorità, nell'indicare le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti, ha stabilito che l'agevolazione relativa al bonus sociale rifiuti deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, modificato, in ultima approvazione, con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/05/2023;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di Area/servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

Con voti 8 favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti (Consiglieri Comunali Rosa Marianna Comotti, Stefano Burgarello, Giuseppe Magni, Rosa Marianna Comotti), 0 contrari, resi ed accertati nei modi e forme di legge, essendo 12 i Consiglieri comunali presenti e 8 i votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

1. Di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
2. Di dare atto che le tariffe della TARI, di cui al punto precedente, sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale – art. 19 del D.Lgs n. 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5% sull'importo del tributo;
3. Di dare atto, altresì, che le tariffe della TARI sono maggiorate, ai sensi della deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023, nella misura di:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
4. Di dare atto che la componente perequativa a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, UR3a, è stata riscossa come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/04/2026;
5. Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente provvedimento risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario (P.E.F) pluriennale 2026-2029;
6. Di approvare, per l'annualità 2026, la scadenza della rata a saldo del versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) stabilita in data **02 dicembre 2026**;
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione che assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
8. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del d.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modifiche della Legge n. 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze – esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo della stessa;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante la necessità di predisporre le attività conseguenti, visto l'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO
AVV. STEFANO MOTTA

II SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA VIVIANA TUTORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA VIVIANA TUTORE
